Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV Roma — Venerdì, 29 agosto 1924 **Numero 203**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1285.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1285.

Istituzione nella Spezia di un circolo ordinario di Corte di assise.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1923, n. 1360, col quale viene stabilita la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise del Regno;

Ritenuta la convenienza e l'urgenza della istituzione di un circolo ordinario di Corte di assise nella città di Spezia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Spezia un circolo ordinario di Corte di assise con giurisdizione sul territorio del circondario giudiziaro di Spezia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà effetto dal 1° gennaio 1925, dal quale giorno la lista dei giurati del circolo di Spezia sarà separata da quella del circolo di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1286.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1284.

Deroga alle norme contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843, limitatamente all'assunzione in servizio, a titolo di prova, dei vincitori del concorso per 400 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, bandito con decreto Ministeriale 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Minitro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I vincitori del concorso a 400 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, bandito con decreto Ministeriale 9 novembre 1923, saranno ammessi a prestare servizio a titolo di prova, a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli articoli 14, 16, 17, 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie viene ridotto di un numero corrispondente a quello dei volontari suddetti.

I volontari non potranno essere assunti in ruolo nel grado di cancelliere o di segretario di seconda classe, se non dopo che avranno avuto esecuzione nei limiti di cui sopra, i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 100, — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1287.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1289.

Soppressione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Pescopagano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1914, n. 767, sull'ordinamento della Scuola popolare operaia per arti e mestieri di Pescopagano;

Ritenuto che la detta scuola non raggiunge gli scopi per cui essa è stata istituita;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione III);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Pescopagano è soppressa.

Art. 2.

Per l'amministrazione provvisoria e le operazioni di liquidazione sarà provveduto a termini dell'art. 7 del regolamento sull'istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1288.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1286.

Esecutorietà nelle altre provincie del Regno delle sentenze emanate a Fiume e viceversa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sentenze emanate nelle vecchie Provincie del Regno e quelle emanate nei territori annessi con le leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, nn. 1322 e 1778, prima delle medesime, sono esecutive anche nella città e nel territorio di Fiume annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e le sentenze emanate in Fiume prima di detta annessione e quelle emanate da autorità giudiziarie aventi giurisdizione su Fiume prima del 30 ottobre 1918 sono esecutive anche nelle altre Provincie del Regno, a meno che la loro esecuzione non riesca incompatibile con i principi di ordine pubblico vigenti nel luogo in cui l'esecuzione stessa dovrebbe attuarsi. Restano però ferme le disposizioni del R. decreto 20 marzo 1924, n. 352, sulla esecutorietà nel Regno delle sentenze in materia di divorzio.

Art. 2.

Le sentenze emanate dalle autorità giudiziarie di Fiume, perchè nelle vecchie Provincie ed in quelle annesse con le leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, nn. 1322 e 1778, si possa far luogo alla loro esecuzione, devono, al pari di quelle emanate nelle vecchie Provincie del Regno, essere munite della formula esecutiva prescritta dall'art. 556 del Codice di procedura civile ad opera del cancelliere, che assiste il magistrato da cui sono state pronunziate.

Hanno la stessa esecutorietà delle sentenze i lodi dei giudizi arbitrali permanenti di Fiume ed i precetti di pagamento emessi in base alla speciale procedura di precetto di pagamento (art. 588 procedura civile ungherese), nonchè i precetti di pagamento sulla base di cambiali, di assegni circolari, di buoni (art. 606 procedura civile ungherese), quando siano muniti della formula esecutiva a norma della prima parte del presente articolo.

Le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1703, si applicano anche per l'esecuzione a Fiume delle sentenze e degli altri atti esecutivi ivi menzionati.

Art. 3.

Il sequestro giudiziale e il sequestro conservativo che siano stati autorizzati a norma del Codice di procedura civile, nonchè la misura provvisoria e l'esecuzione cauzionale che siano stati autorizzati nelle Provincie annesse con le leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, nn. 1322 e 1778, a norma del regolamento esecutivo del 27 maggio 1896 B. L. I. n. 78, possono, occorrendo, essere eseguiti nella città e territorio di Fiume con sequestro o rispettivamente con esecuzione cauzionale, osservando le disposizioni e le leggi esecutive ivi vigenti.

Il sequestro e l'esecuzione cauzionale, che siano stati autorizzati dalle autorità giudiziarie di Fiume a norma delle leggi esecutive ivi vigenti, possono, occorrendo, essere eseguiti nelle vecchie Provincie del Regno come sequestro giudiziario o conservativo e rispettivamente nelle nuove Provincie annesse con le leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, nn. 1322 e 1778, come misura provvisoria o esecuzione cauzionale, osservando le disposizioni di legge citate nel precedente comma.

Art. 4.

I provvedimenti, con cui le autorità giudiziarie di Fiume dispongono esami testimoniali, interrogatori, giuramenti, perizie od altri atti istruttori, da raccogliere nelle altre Provincie del Regno, sono esecutivi nelle stesse, e sono parimenti esecutivi nel territorio di Fiume gli analoghi provvedimenti istruttori emanati dalle autorità giudiziarie delle altre Provincie.

Gli atti istruttori suddetti sono raccolti secondo le norme della legge di procedura vigenti nel territorio in cui hanno luogo.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 27 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 102. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1289.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1924, n. 1287.

Proroga al 31 dicembre 1924 del termine per la revisione degli organici degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 27 maggio 1923, n. 1177, e 24 settembre 1923, n. 2073;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui alla seconda parte dell'art. 2 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073, è prorogato al 31 dicembre 1924.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 103. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1290.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1288.

Modificazioni dei Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2492, e 3 giugno 1924, n. 986, concernenti disposizioni per gli istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 986;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma *b*) dell'art. 3 del R. decreto 3 giugno 1924, numero 986, è sostituito dal comma seguente: « *b*) il modo di nomina del rettore o direttore, che dovrà essere scelto o fra i professori di ruolo dell'istituto o fra i professori di grado universitario ».

Art. 2.

I due mesi, di cui all'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, entro i quali gli istituti liberi debbono presentare al Ministero il loro schema di statuto, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1291.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1290.

Soppressione della Regia scuola professionale di Tirano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 29 novembre 1914, n. 1396, sull'ordinamento della Scuola professionale di Tirano;
Riconosciuto che la detta scuola non raggiunge gli scopi per cui essa è stata istituita;
Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione III);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Tirano è soppressa.

Art. 2.

Per l'amministrazione provvisoria e le operazioni di liquidazione sarà provveduto a termini dell'art. 7 del regolamento sull'istruzione industriale, approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1292.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1291.

Soppressione della Regia scuola professionale « Giacinto Pacchiotti », in Giaveno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 982, sull'istituzione della Scuola professionale « Giacinto Pacchiotti », in Giaveno;
Riconosciuto che la detta scuola non raggiunge gli scopi per cui essa è stata istituita;
Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione III);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale « Giacinto Pacchiotti » in Giaveno è soppressa.

Art. 2.

Per l'amministrazione provvisoria e per le operazioni di liquidazione sarà provveduto a termini dell'art. 7 del regolamento sull'istruzione industriale, approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1293.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1267.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio salernitana.

N. 1267. R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio salernitana.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1294.

REGIO DECRETO 27 luglio 1924, n. 1268.

Approvazione delle tariffe dei diritti di borsa per la borsa di commercio di Firenze.

N. 1268. R. decreto 27 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate le tariffe dei diritti di borsa per la borsa di commercio di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1295.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1272.

Facoltà al Consorzio irriguo canali bresciani e roggie unite, di riscuotere i contributi dei soci nelle forme fiscali.

N. 1272. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, al Consorzio irriguo canali bresciani e roggie unite con sede in Remedello di Sopra (Brescia), per un comprensorio di ett. 1185.24.83, nei comuni di Remedello di Sopra, Remedello di Sotto e Casalmoro, dichiarato obbligatorio con decreto 21 marzo 1924, n. 3448, del Prefetto di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, viene accordata la facoltà di riscuotere i contributi dei soci, nelle forme e con i privilegi fiscali.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1296.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1269.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione utenti caldaie a vapore nel Biellese.

N. 1269. R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto dell'Associazione utenti caldaie a vapore nel Biellese, approvato con R. decreto 3 marzo 1910.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1297.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1270.

Erezione in Ente morale della Fondazione ufficiali 15° reggimento fanteria.

N. 1270. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la Fondazione ufficiali 15° reggimento fanteria, costituita con offerte volontarie degli ufficiali del predetto reggimento per complessive L. 50,000 nominali e destinata a favore del corpo stesso, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1298.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1271.

Erezione in Ente morale della fondazione Tenente dott. Silvio Balanzino a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti.

N. 1271. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la fondazione tenente dottor Silvio Balanzino costituita col fondo di L. 1000 nominali e destinato a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 22 agosto 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Alice Belcolle.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Alice Belcolle;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alice Belcolle, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 22 agosto 1924.

Il Prefetto: GIUSEPPE REGARD.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni della ferrovia « Vittorio Emanuele ».

Debito assunto in servizio per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4747, ed incluso separatamente nel Gran Libro in forza della successiva legge 28 agosto 1870, n. 5838.

Numeri delle 5035 obbligazioni sorteggiate nella 57ª estrazione eseguita l'11 agosto 1924:

Numero delle obbligazioni

Dal n.	al n.	Quantità
14201	14300	100
15501	15600	100
21601	21700	100
37101	37200	100
38201	38300	100
38401	38500	100
39601	39700	100
47501	47600	100
56001	56100	100
56501	56600	100
64001	64100	100
72001	72100	100
85401	85500	100
89501	89600	100
93301	93400	100
110801	110000	100
126301	126400	100
128701	128800	100
137301	137400	100
138601	138700	100
179101	179200	100
204201	204300	100
215001	215100	100
223201	223300	100
225201	225300	100
237501	237600	100
245101	245200	100
254301	254400	100
272001	272100	100
286201	286300	100
287701	287800	100
294301	294400	100
301501	301600	100
305901	306000	100
315601	315700	100
335101	335200	100
335801	335900	100
347901	348000	100
353501	353600	100
355101	355200	100
360001	360100	100
365701	365800	100
374601	374700	100
376101	376135	35
413101	413200	100
416501	416600	100
418201	418300	100
425401	425500	100
457201	457300	100
470501	470600	100
475801	475900	100
	Totale	5035

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1924 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° ottobre successivo come segue:

Nel Regno e nelle colonie: Dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° aprile 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale, direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero: Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano, sulla presentazione delle obbligazioni estratte direttamente dalla Società di credito industriale e commerciale di Parigi.

Roma, addì 11 agosto 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, allesibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Estrazione obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane.

Si notifica che nel giorno di lunedì 15 settembre 1924 e giorni successivi, alle ore 8, in una sala di pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle *Obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane* passate a carico dello Stato, per effetto delle convenzioni 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvato con la legge 29 gennaio n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle Strade ferrate romane, e cioè:

1. — Alla 61ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le strade Livornesi *rimborsabili dal 2 gennaio 1925 nella quantità di*:

   276 di serie *A*.
   94 di serie *B*.
   930 di serie *C*.
   1329 di serie *D*-I.
   1727 di serie *D*-II.

2. — Alla 69ª, 67ª, 65ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia *rimborsabili dal 1° marzo 1925 nella quantità di*:

   182 emiss. 1856.
   89 emiss. 1858.
   212 emiss. 1860.

3. — Alla 60ª estrazione a sorte delle obbligazioni della ferrovia Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto *rimborsabili dal 2 gennaio* 1925 *nella quantità di*:

332 di serie *A*.
961 di serie *B*.
1018 di serie *C*.

4. — Alla 49ª estrazione a sorte delle obbligazioni comuni delle ferrovie Romane *rimborsabili dal* 2 *gennaio* 1925 *nella quantità di*:

10834.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 25 agosto 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 192

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	122 60	Belgio	113 11
Londra	101 323	Olanda	8 75
Svizzera	422 55	Pesos oro	17 33
Spagna	300 56	Pesos carta	7 625
Berlino	—	New York	22 554
Vienna	0 0305	Oro	435 19
Praga	68 05		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 22
	3.50 % » (1902)	80 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 21
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 61

Bollettino N. 193

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 agosto 1924

	Media		Media
Parigi	121 98	Belgio	112 85
Londra	101 511	Olanda	8 76
Svizzera	424 62	Pesos oro	17 38
Spagna	300 94	Pesos carta	7 65
Berlino	—	New-York	22 590
Vienna	0 032	Oro	436 05
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 22
	3.50 % » (1902)	79 75
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 43
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 64

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami a 12 posti di professore straordinario nelle Regie scuole agrarie medie fra gli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche attualmente in servizio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 50 e 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Considerato che dei 92 posti di professore di Regia scuola agraria media ne sono stati coperti 69, in applicazione degli articoli 50, 51 e 52 del citato R. decreto n. 3214, e pertanto ne risultano vacanti 23, dei quali, 11 per cattedre di materie letterarie e coltura generale, e 12 per cattedre di materie scientifiche e tecniche, e da mettersi a concorso fra gli assistenti attualmente in servizio, ai sensi del citato art. 53;

Considerato che pel concorso riservato agli assistenti può prescindersi dall'osservanza del termine di cui al 1° comma dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, perchè, salvo il numero dei posti vacanti, il concorso stesso è ad essi già cognito in virtù del citato art. 53;

Decreta:

Art. 1.

Fra gli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche, attualmente in servizio, è aperto il concorso per esami per coprire 12 posti di professore straordinario nelle Regie scuole agrarie medie, risultati vacanti, ai sensi dell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

I suddetti posti sono così ripartiti fra gli insegnamenti seguenti:

a) scienze fisiche e naturali e patologia vegetale . . N. 4
b) chimica generale, agraria e tecnologia ed industrie agrarie . . . » 5
c) matematica applicata, agrimensura e disegno . . » 1
d) zootecnia . . . » 1
e) viticoltura ed enologia . . . » 1

Art. 2.

E' pure aperto il pubblico concorso per titoli e per esami per quei posti, di cui all'articolo precedente, che dovessero restare, per qualsiasi motivo, scoperti, dopo espletato il concorso di cui all'articolo stesso.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale, da emanarsi prima dell'aggiudicazione del concorso di cui all'art. 2, e da presentare alla Corte dei conti per la registrazione, sarà indicato il numero dei posti da coprirsi.

Art. 4.

I professori di Regia scuola agraria media sono classificati al gruppo *A*, gradi 10° 9° ed 8° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600.

E' dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

Art. 5.

Gli esami verteranno sui programmi che, per ogni disciplina oggetto delle cattedre messe a concorso, vengono svolti presso gli istituti di istruzione superiore agraria.

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1, gli assistenti dovranno, entro il 10 settembre 1924, far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura apposita domanda (redatta su carta da bollo da L. 3) che dovrà indicare la cattedra alla quale il concorrente aspira e dovrà essere corredata dalla quietanza comprovante il versamento, ad un ufficio del registro, della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui all'art. 2 scadrà il 15 ottobre 1924.

Le domande stesse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente ad essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35°, anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli, documenti e pubblicazioni che il concorrente ritenga utile produrre;

i) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti dovranno inoltre presentare: Laurea in scienze agrarie od in scienze naturali per i posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto; la laurea in scienze agrarie od in chimica per i posti indicati alla lettera *b*); il diploma di ingegnere per il posto di cui alla lettera *c*); la laurea in scienze agrarie od in medicina veterinaria per il posto di cui alla lettera *d*) e la laurea in scienze agrarie per il posto indicato alla lettera *e*).

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non sarà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati dello Stato da almeno un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1924.

p. Il Ministro: PEGLION.

Concorso per esami e per titoli a 11 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214 sull'ordinamento dell'insegnamento agrario medio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli, ad 11 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia, nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I professori delle scuole stesse sono classificati al gruppo *A*, gradi 10°, 9° ed 8°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' loro dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale - Direzione generale dell'agricoltura, non oltre il 15 ottobre 1924.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) laurea di dottore in lettere;

i) titoli, documenti o pubblicazioni che dimostrino nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;

l) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posto di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale e consisteranno in una prova scritta ed in una lezione, seguita da interrogazioni, sul programma allegato al presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non sarà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati dello Stato da almeno un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1924.

p. Il Ministro: PEGLION.

Programma per il concorso a posti di professore di lingua italiana, storia e geografia nelle Regie scuole agrarie medie.

LETTERATURA ITALIANA.

I periodi della storia della letteratura italiana e i loro caratteri.

1° L'origine della lingua. L'origine della letteratura. I grandi trecentisti;

2° L'umanismo e la letteratura volgare del secolo XV;

3° Gli scrittori maggiori del secolo XVI. — L. Ariosto, N. Machiavelli, F. Guicciardini, B. Castiglione, A. Caro, P. Bembo, B. Cellini, G. Vasari, T. Tasso;

4° Il rinnovamento. G. Parini e V. Alfieri. Il neoclassicismo di V. Monti e di U. Foscolo. A. Manzoni e il romanticismo. Il Leopardi e il pessimismo;

5° La letteratura moderna. G. Carducci, G. Pascoli, A. Fogazzaro, G. D'Annunzio, E. De Amicis, G. Verga.

Il candidato dovrà anche esporre e commentare un tratto di autore di notevole valore artistico, scelto dagli esaminatori tra almeno sei tratti d'autore, ch'egli stesso indicherà come particolarmente studiati da lui.

STORIA.

Le civiltà orientali. La civiltà greca.

La civiltà romana. Sue origini e svolgimento. La vita dei Romani. Le grandi conquiste. L'Impero. Il Cristianesimo. L'Impero bizantino e la sua organizzazione. Il Feudalismo. Le Repubbliche marinare. I Comuni. Le Signorie. Le grandi Monarchie assolute europee. Le grandi scoperte e i viaggi d'esplorazione. Lo stato della Chiesa nel XIII e XIV secolo. L'umanesimo. La riforma e la controriforma.

La dissoluzione delle antiche forze unitarie europee (diritto romano, Chiesa cattolica) e il formarsi della nuova unità europea. Le condizioni dell'Italia nel secolo XVIII. La Rivoluzione francese. Il movimento napoleonico. Mazzini e Gioberti. Movimenti e rivoluzioni. Guerre dal 1848 al 1849. Repubblicanesimo. Federalismo. Unitarismo monarchico dal 1848 al 1859. La formazione dell'unità italiana 1859-60. L'assetto politico dell'Europa nel 1860.

Il problema romano e la legge delle guarentigie. L'Italia dal 1870 al 1914. Forze politiche, economiche e morali. Politica interna ed estera dei principali Stati con particolare riguardo al problema coloniale.

La guerra mondiale 1914-1918. Nuovo assestamento del mondo civile.

GEOGRAFIA.

Geografia generale astronomica, fisica e antropica.

Geografia fisica, politica ed economica dei principali Stati del mondo e in particolare dell'Italia.

Le vie di comunicazione mondiali.

Distribuzione nel mondo, delle principali produzioni specialmente agricole.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.